|  |  |
| --- | --- |
| Macro questione | Macro soluzione |
| Dalla esperienza di membro dello scorso consiglio di presidenza (pur avendo lavorato in particolare alla formazione con istituzione della scuola - e unico caso per una magistratura - con l’approdo della Rivista istituzionale in c.d. fascia A), ho osservato e accertato che la Corte non è in grado di auto-riformarsi, che considerati i problemi sul tavolo sarebbe stata la via maestra.  Dal 1862 al 1934 la Corte ha svolto solo funzioni di controllo/referenti, dal 1934 al 1991/1994 ha avuto giurisdizione nazionale accentrata, dal 1994 in poi giurisdizione regionale.  Si è avuto modo di osservare un rilevante scollamento tra le funzioni, talora addirittura un “integralismo” delle funzioni, con una separatezza e talora financo contrapposizioni interne tra le aree.  Le sezioni giurisdizionali sul territorio, nella maggior parte delle regioni, appalesano numeri “risibili”, **mentre le sezioni di controllo non riescono ad assolvere a tutte le funzioni**.  E’ cio chiaramente con aumento delle attività di controllo peggiorerà. | La Costituzione attrinuisce innanzitutto alla Corte dei conti la funzione di controllo (art. 100 Cost. quale organo ausiliario del Governo: titolo III, sezione III ed il controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria).  In più ha la giurisdizione sulla materia contabile ex art. 103 C..  **Ma resta un unicum la sua funzione.**  Occorre innanzitutto unificare le funzioni di **controllo/referenti/giurisdizionali** (perché unico è il concorso, unica la carriera, identica la professionalità), separandole **viceversa da quelle inquirenti.**  In questo modo si libererebbero enormi risorse per il controllo *on demand*, visti gli attuali numeri della giurisdizione, e vista l’invarianza di bilancio presupposta dal disegno di legge. |
| Passando alla paura della firma, da cui derivano alcune norme del ddl ed i famosi “tetti”. Essa è più dovuta ad iniziative ad alto tasso mediatico che alla realtà dei fatti ed a mio avviso non va risolta con tetti, limitazioni od esclusioni della responsabilità.  Come abbiamo visto i numeri della giurisdizione sono risibili e quindi tali anche i giudizi di responsabilità. I numeri delle assoluzioni enormi in rapporto. E le esecuzioni - del poco che resta - languono, quindi la paura ribadiamo è più percezione del pericolo che pericolo. | Occorre attualizzazione **dell’ausiliarità della funzione** nei confronti delle autonomie locali a seguito dell’ampio decentramento della gestione delle risorse finanziarie sopravvenuto post Costituzione.  Art. 97 Cost. “stella polare” per la mission istituzionale della Corte ancor più che art. 81 Cost. Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.  Le funzioni vanno in stretta sequenza temporale: innanzitutto la Corte deve sviluppare la propria azione maieutica, indicando alla P.A. **le corrette linee direttrici orientate verso l’art. 97**; quindi deve svolgere la propria azione sindacatoria.  Inoltre deve poter disporre di adeguati **mezzi coercitivi**, idonei a conferire il massimo grado di autorevolezza tanto alla funzione maieutica quanto all’azione sindacatoria. |
| Corte dei conti **percepita** (che talvolta conta più della effettività come per la corruzione) dagli amministratori pubblici da ormai troppo tempo, come freno del sistema-paese anziché punto di riferimento per garantire il buon funzionamento della p.a. e supporto nel corretto svolgimento delle attività. | Ampliamento dei controlli preventivi non generalizzati ma *on demand* su casi specifici, con valenza di esonero della colpa grave.  Oggi giudicati inammissibili molto spesso.  Selezione dei **macrotemi** da sottoporre al controllo preventivo, anche a livello regionale con individuazione dei legittimati attivi. |
| Difficoltà di **definizione transattiva** controversie che vedono una delle parti una P.A.  Spesso vicende chiare non possono essere definite e transatte per paura della firma, anche se nell’interesse dell’Amministrazione. Con Avvocatura stato e avvocature regionali e degli enti sempre più contrarie a loro volta per paura della firma.  Non solo per vicende di natura patrimoniale.  Il tutto ingessando e impedendo soluzione problemi per anni.  L’assenza della Corte, nella norma, e del suo ruolo, non consentirà di risolvere alcunchè. | Ampliamento della funzione consultiva e sua effettività (espressione obbligatoria di parere con salvezza della competenza di ogni altro soggetto). Anche sul tema transazioni occorre prevedere il parere della Corte ed anche prima del giudizio. Parere che abbia sempre una valenza di scudo e di esonero dalla responsabilità quando è positivo.  Affidamento dell’interpretazione di norme statali ad un’unica Sezione centrale consultiva (come in Consiglio di Stato).  Interpretazione di norme regionali e di applicazioni concrete alle Sezioni regionali. |
| **La maggioranza delle citazioni si conclude con l’assoluzione.**  Le rocure erariali territoriali spesso approcciano funzionari pubblici come le procure penali, determinando “paura della firma”: 50% di azioni responsabilità avviate senza fondamento, compromettendo irrimediabilmente - complici malevoli rapporti con il sistema dei media - la carriera di tanti, troppi professionisti della p.a. di contro non riescono ad intercettare in tempo le condotte che arrecano danno all'erario (appalti, corruzione etc). | Modifica di sistema da citazioni a richiesta di rinvio a giudizio.  Istituzione del **Giudice dell’udienza preliminare** che filtri le richieste di rinvio a giudizio (e non più citazioni). |
| L’archiviazione del PM non ha valore di giudicato. | Richiesta di archiviazione da sottoporre al giudice dell’udienza preliminare. |
| L’effettiva esecuzione delle sentenze di condanna è inferiore al 10% | Togliere l’esecuzione alle Amministrazioni danneggiate ed affidarla al PM contabile (PG su Amministrazioni centrali e PR su Amministrazioni territoriali), da svolgere in collaborazione con ADER e GdF (convenzioni) |
| Le disposizioni riguardanti l’attività di controllo della Corte dei conti sono distribuite in numerosi testi normativi, talora neppure coordinati. | Potrebbe essere opportuno un testo unico delle disposizioni in materia di controllo della Corte dei conti (delega) |

**Conclusioni**

La Corte insomma deve essere riformata per svolgere una funzione di guida per gli amministratori in modo da  prevenire fenomeni di depauperamento delle risorse pubbliche a causa di comportamenti non corretti, operando un monitoraggio costante e collaborativo su gran parte delle amministrazioni. La Corte potrebbe sfruttare la propria rete territoriale per mettere a fattor comune soluzioni organizzativo/gestionali  a fronte di problematiche simili efficientando l’attuale utilizzo dei magistrati, specie di quanti scarsamente impegnati nelle sezioni giurisdizionali. La stessa Consulta invoca l’abbandono della cultura della “amministrazione per procedimenti” per abbracciare quella della “amministrazione per risultati”, dove il fattore “tempo” assume valore non secondario rispetto alla correttezza formale delle procedure.